

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-462 del 28/01/2026
Oggetto	DLGS 152/06 E SMI (TIT. V, P. IV), ART. 245. POTENZIALE CONTAMINAZIONE A SEGUITO DEL DANNEGGIAMENTO OLEODOTTO MILITARE POL-NATO A FAENZA (RA), FRAZ. MERLASCHIO, VIA TOMBACCE 270. NOTIFICATORI EX ART. 245: AER. MILITARE COMANDO RETE P.O.L. Parma, Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola. ESITO PROCEDIMENTO EX ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI e DIFFIDA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-496 del 28/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI (TITOLO V, P. IV), ART. 245. POTENZIALE CONTAMINAZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI A SEGUITO DEL DANNEGGIAMENTO (INDIVIDUATO IN DATA 11/09/2025) DELL'OLEODOTTO MILITARE POL-NATO CON CONSEGUENTE FUORIUSCITA DI COMBUSTIBILE JET A1, A FAENZA (RA), FRAZ. MERLASCHIO, IN VIA TOMBACCE 270.

NOTIFICATORI EX ART. 245 (SOGGETTO NON RESPONSABILE): AERONAUTICA MILITARE, COMANDO RETE P.O.L. Parma, Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola

ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, **FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE, e DIFFIDA A PROCEDERE AI SENSI ALL'ART. 244 c.2 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, NONCHE' AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la LR 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con particolare riferimento all'art. 16 comma 3 lett. b) con cui la Regione dispone che mediante Arpae siano svolte le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'art. 14, comma 1, lettera c) relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 *"Approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e smi*;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 364 del 17/05/2024 di *"Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzioni istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione"*, con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di funzione a far data dal 01/06/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 796 del 24/10/2024 di *"Conferimento incarico di funzione "Sanzioni ed autorizzazioni ambientali specifiche" (SAC RA) a far data dal 01/11/2024"*;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"* in particolare l'art. 244 commi 2 e 3 che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la *"Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati"*;

- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna, oggetto di rinnovo annuale;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR n. 13/2015, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 01/01/2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

PREMESSO che con nota acquisita agli atti con PG/2025/162294 del 13/09/2025 il Comando Rete P.O.L. di Parma dell'Aeronautica Militare comunicava una situazione di potenziale contaminazione ambientale a seguito del danneggiamento oleodotto Militare POL-NATO individuato in data 11/09/2025 con conseguente fuoriuscita di combustibile Jet A1, a Merlaschio, frazione di Faenza (RA), in via Tombacce 270;

DATO ATTO che ai fini istruttori veniva aperta dal responsabile del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2025/34402;

RICHIAMATA la successiva corrispondenza intercorsa tra le Parti, tra cui:

- la nota PG/2025/164726 del 17/09/2025 con cui questo SAC dava riscontro dell'avvenuta ricezione della nota PG/2025/162294 del 13/09/2025 trasmessa ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi (*in qualità di soggetto non responsabile della potenziale contaminazione ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n. 152/06 e smi*) e contestualmente richiedeva al Comando Rete P.O.L. ulteriori informazioni e la trasmissione del modulo A di cui alla DGR RER n. 2218/2015 con l'indicazione esplicita di "soggetto non responsabile della potenziale contaminazione";
- la nota PG/2025/184444 del 17/10/2025 con cui questo SAC - venuto a conoscenza *per le vie brevi* degli estremi della proprietà del terreno interessato, che era risultata essere l'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola (CF: 00414130393) - chiedeva alla Società stessa di trasmettere il modulo A di cui alla DGR RER n. 2218/2015 qualificandosi in maniera chiara ed esplicita soggetto "responsabile" oppure "non responsabile" della potenziale contaminazione ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

DATO ATTO che:

- con nota PG/2025/189354 del 24/10/2025 il Comando Rete P.O.L. trasmetteva il modulo A di cui alla DGR RER n. 2218/2015 debitamente compilato (*in qualità di soggetto non responsabile ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi*), indicando che il proprietario Sig. A. Pezzi (dell'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola) aveva contattato una Ditta autorizzata per affidarle le operazioni di bonifica ed allegando una relazione descrittiva dell'evento rilevato in data 11/09/2025.

Dalla lettura della relazione si evinceva che il Comando stesso, accertato il danneggiamento, aveva immediatamente attivato la procedura di emergenza per la messa in sicurezza dell'impianto e dato corso agli interventi per il contenimento di un possibile danno ambientale. In tali attività aveva operato la Società I.G. O&M S.p.A., cui compete la gestione e la manutenzione dell'oleodotto P.O.L. NATO, coordinata dal personale militare del Comando Rete POL.

Il giorno 12/09/2025 la Società I.G. O&M S.p.A. aveva effettuato un sopralluogo con il proprietario dell'azienda, il quale era a conoscenza della presenza di una tubazione interrata, e con il contoterzista che aveva effettuato alcune lavorazioni sul terreno in oggetto;

- con nota PG/2025/190227 del 27/10/2025 l'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola (CF: 00414130393) a sua volta trasmetteva il modulo A di cui alla DGR RER n. 2218/2015 compilato, dichiarandosi "soggetto non responsabile ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi", senza tuttavia specificare se e quali interventi di messa in sicurezza d'emergenza fossero stati realizzati o fossero in corso d'opera;

ATTESO che con nota PG/2025/190999 del 28/10/2025 questo SAC richiedeva alla Società Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola (CF: 00414130393) di trasmettere gli estremi di riferimento del contoterzista che aveva effettuato alcune lavorazioni sul terreno in oggetto per conto della Società stessa, in quanto ritenuto anch'esso soggetto interessato dal procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 245 c. 2 e 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi;

VISTA la nota PG/2025/194398 del 03/11/2025 con cui l'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola (CF: 00414130393) comunicava gli estremi di riferimento del contoterzista che aveva effettuato alcune lavorazioni sul terreno in oggetto (Ditta Individuale Venturelli Emanuele, CF: VNTMNL79R01D458U);

VISTA la nota PG/2025/194816 del 03/11/2025 con cui questo SAC avviava il procedimento ex art. 245 c. 2 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/06 e smi, volto all'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione e contestualmente - ricordando ai soggetti interessati (ex art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi) i propri "*Diritti dei partecipanti al procedimento*" come descritti all'art. 10 della medesima L. n. 241/90 e smi - richiedeva la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento, di eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) della L. n. 241/90 e smi;

DATO ATTO che nei termini previsti pervenivano i seguenti contributi scritti:

- PG/2025/210495 del 27/11/2025 da parte della Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola (CF: 00414130393), nel quale la Stessa declina ogni responsabilità per i fatti contestati in quanto la rottura della tubazione è stata causata dalla Ditta Individuale Venturelli Emanuele (CF: VNTMNL79R01D458U), soggetto terzo incaricato di eseguire lavori di aratura.

In particolare, la Ditta Venturelli Emanuele, (CF: VNTMNL79R01D458U) era stata incaricata di effettuare operazioni di livellatura laser e ripuntatura profonda (massimo 80 cm) su un appezzamento di terreno agricolo di 3 ettari, destinato alla realizzazione di un vigneto meccanizzato.

Al fine di prevenire interferenze con la condotta sotterranea di proprietà dell'Aeronautica Militare Comando rete POL, erano stati eseguiti sondaggi preventivi dalla Società I.G. O&M S.P.A. per determinare il percorso e la profondità della tubazione. Tali sondaggi hanno interessato l'appezzamento di 3 ettari situato a monte della cameretta contenente una valvola di settore della condotta.

Successivamente ai rilievi, alla Ditta Venturelli Emanuele (CF: VNTMNL79R01D458U) è stato conferito l'incarico di eseguire la ripuntatura (profondità massima 80 cm) esclusivamente e unicamente sui terreni oggetto del sondaggio, per una superficie di 3 ettari.

Pertanto, qualsiasi intervento eseguito al di fuori di tale appezzamento sondato è da considerarsi arbitrario e non autorizzato, essendo stato effettuato dal terzista senza alcun incarico o accordo con la proprietà scrivente;

ATTESO che il Comune di Faenza e l'Unione della Romagna Faentina non hanno fornito elementi istruttori utili, per quanto di competenza, a norma dell'art. 244 c.2;

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopracitato, ARPAE SAC svolgeva indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

VISTA la nota PG/2025/222213 del 15/12/2025 con cui questo SAC chiedeva ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna di esprimere - *sulla base dei contributi pervenuti, sulla base dei sopralluoghi ed eventuali attività eseguite in campo e per l'ambito di competenza tecnica specifica* - il proprio parere di competenza, formulato sulla base della *regola del "più probabile che non"* o "*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*" e con riferimento al quadro istruttorio derivante dai contributi agli atti;

VISTA la nota PG/2026/14953 del 27/01/2026 con cui ARPAE ST trasmetteva il proprio parere per la conclusione del procedimento ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, evidenziando che:

- è stata acquisita la documentazione dal Sig. Venturelli Emanuele (titolare dell'omonima Ditta individuale), autore materiale della rottura dell'oleodotto. La relazione del Sig. Venturelli è stata prodotta ai fini dell'attivazione del sinistro presso la propria compagnia di assicurazione;

- dalla lettura del documento prodotto si ritiene di poter attribuire al Sig. Venturelli Emanuele, come da lui stesso dichiarato, la responsabilità dell'accaduto.

Dalla memoria prodotta dal Sig. Venturelli, come titolare dell'omonima Ditta, si rileva come lo stesso Venturelli avesse informazioni errate per poter operare in sicurezza, specialmente nelle vicinanze del Punto 1 e Cam 35-58, ove è avvenuta la rottura accidentale dell'oleodotto.

Le informazioni prodotte, nello specifico riguardo alla reale profondità a cui era collocato l'oleodotto ed alla conseguente collisione con l'utensile utilizzato per l'aratura del terreno agricolo, sono plausibili ma non confutabili in maniera tecnica dal Servizio Scrivente (ARPAE ST), che non dispone delle professionalità tecniche e delle competenze per assicurarne l'attendibilità;

- da un sopralluogo effettuato sul sito in data 16/10/2025 non sono emerse ulteriori notizie sull'evento che portassero elementi nuovi alle considerazioni sopra espresse;
- ritiene pertanto di non avere altri elementi aggiuntivi al fine della individuazione del responsabile dell'accaduto, formulata sulla base della regola del *"più probabile che non"* o *"del più probabile riscontrabile in via presuntiva"*. Con riferimento al quadro istruttorio derivante dai contributi agli atti, in merito alla ragionevole attribuzione della responsabilità dell'evento di potenziale contaminazione in oggetto in capo alla Ditta Venturelli Emanuele (CF: VNTMNL79R01D458U), si concorda con quanto già valutato da ARPAE SAC;

ATTESO che l'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola (CF: 00414130393) si era fatta parte attiva nel procedere tempestivamente alla messa in sicurezza d'emergenza dell'area interessata ed alla risoluzione della problematica ambientale riscontrata - pur in qualità di soggetto *"non responsabile"* ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - e con nota PG/2025/213191 del 01/12/2025 aveva comunicato l'intenzione di procedere al completamento del ripristino ambientale dell'area;

DATO ATTO che le attività di caratterizzazione e ripristino proposte dalla proprietà non responsabile con nota PG/2025/213191 risultano, ad un primo esame istruttorio, coerenti con le finalità di messa in sicurezza e bonifica del sito ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e smi;

Visto l'art. 244, ed in particolare il 3° comma che dispone *"l'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'art. 253."*;

Vista la documentazione agli atti;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Silvia Boghi in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. DI INDIVIDUARE, per una logica attribuzione di preponderanza dell'evidenza ed alla luce della regola probatoria del *"più probabile che non"* (Consiglio di Stato n. 3465/2014 e n. 2532/2012), la responsabilità della potenziale contaminazione (*a seguito del danneggiamento oleodotto Militare POL-NATO rilevato in data 11/09/2025 con conseguente fuoriuscita di combustibile Jet A1*) nell'area ubicata a Merlaschio, frazione di Faenza (RA), in via Tombacce

270 in capo alla Ditta Individuale Venturelli Emanuele (CF: VNTMNL79R01D458U), in qualità di responsabile del danneggiamento dell'oleodotto nell'ambito delle attività di ripuntatura profonda svolte su un appezzamento di terreno agricolo di proprietà della Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola (CF: 00414130393).

2. DI STABILIRE, conseguentemente, che la Ditta Individuale Venturelli Emanuele (CF: VNTMNL79R01D458U) è il soggetto diffidato e tenuto ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/006 e smi, a quanto previsto dal Titolo V Parte IV del medesimo decreto legislativo.

3. DI DARE ATTO che l'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola (CF: 00414130393) con nota PG/2025/213191 del 01/12/2025 aveva comunicato l'intenzione di procedere - in qualità di soggetto "non responsabile" ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - al completamento del ripristino ambientale dell'area interessata, secondo le modalità di seguito specificate:

- o caratterizzazione dei terreni dell'area nell'intorno dello scavo, mediante l'esecuzione di n. 8 perforazioni disposte come nella Figura 3 dell'Allegato 1 (*alla predetta nota PG/2025/213191 del 01/12/2025*). Tali perforazioni saranno spinte fino a 4 m da p.c. e da ognuna di esse sarà prelevato un campione per ogni metro di profondità, fino al raggiungimento della conformità alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).

Con riferimento ai valori limite, l'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola ha proposto l'utilizzo della Colonna A dell'Allegato 1, Tab. 5, Tit. V, Parte IV, D.Lgs. n. 152/06 e smi, sebbene l'area ricada in zona agricola. Tale scelta si motiva in quanto l'intervento di bonifica prevederà la completa rimozione e smaltimento del primo metro di terreno qualora non conforme alle CSC, mentre si procederà con Analisi di Rischio sito-specifica (AdR) e determinazione delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) esclusivamente sulla porzione di suolo profondo.

Considerato che l'orizzonte di suolo agricolo è individuabile nel primo metro di terreno, che verrà comunque rimosso qualora non conforme, l'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola ha ritenuto più idoneo riferirsi ai limiti del D.Lgs. sopra citato, piuttosto che al DM 46/2019, specifico per le aree agricole (*anche in considerazione della necessità di garantire la conformità delle matrici profonde e della falda idrica sotterranea ai sensi dell'Allegato 5 alla Parte IV del medesimo D.Lgs. 152/06 e smi*);

- o nei campioni prelevati ha previsto di effettuare le analisi di laboratorio per la verifica di: idrocarburi leggeri (C<12), idrocarburi pesanti (C>12), BTEX, IPA, oltre ai parametri necessari all'elaborazione dell'Analisi di Rischio (speciazione MADEP, granulometria, FOC);
 - o ai fini della verifica dello stato della falda sotterranea, l'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola valuterà la necessità della realizzazione di piezometri e le relative caratteristiche tecniche in base alla stratigrafia rilevata tramite le perforazioni;
 - o l'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola ha previsto di procedere con l'invio ad impianto di recupero/smaltimento del terreno già scavato e attualmente posto in cumulo;
 - o poiché il sito risulta di piccole dimensioni ed essendo pertanto applicabili le procedure amministrative semplificate previste dall'Allegato 4 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi, l'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola ha previsto di trasmettere agli Enti competenti un unico documento (Progetto Unico di Bonifica, PUB) - *comprensivo degli esiti della caratterizzazione ambientale, dell'Analisi di Rischio sito-specifica e dell'eventuale Progetto di Bonifica* - ai fini dell'approvazione in Conferenza di Servizi;
4. DI STABILIRE che **il soggetto individuato quale responsabile** (Ditta Individuale Venturelli Emanuele (CF: VNTMNL79R01D458U)), **entro e non oltre 30 giorni** dal ricevimento della presente diffida:
- o **dovrà comunicare formalmente** agli Enti competenti **se intende subentrare integralmente nelle proposte operative di intervento già avviate dal proprietario non responsabile** (Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola, CF: 00414130393),

accettando la validità della proposta tecnica prodotta (rif. nota PG/2025/213191 del 01/12/2025) e assumendone gli oneri economici;

ovvero

- **in caso di mancato subentro, dovrà presentare, entro il medesimo termine, autonoma documentazione tecnica (Piano di Caratterizzazione/PUB)** di pari o superiore efficacia cautelativa, restando inteso che l'eventuale inerzia o il ritardo nell'adempimento comporterà l'attivazione delle procedure sanzionatorie di cui all'art. 257 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e l'esecuzione in danno degli interventi.
5. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

In particolare, la presente determina viene trasmessa all'Az. Agr. Il Pilastro di Pezzi Società Agricola (CF: 00414130393) anche in qualità di proprietaria del Sito in oggetto, a norma dell'art. 244 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del medesimo decreto legislativo.

6. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (*ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104*) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (*ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199*) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*", di ARPAE.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.